

*Ministero dell'Istruzione*

**ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE VI**

**Scuola polo regionale inclusione-Scuola in ospedale**

VIA XXV APRILE, 1 – 33100 Udine

Codice Fiscale: 94134550303 - Codice Meccanografico UDIC85800Q

e-mail: udic85800@istruzione.itpec: udic85800qpec@istruzione.it Tel : 0432 1276611

**CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO**

**relativo a:**

**“ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO”**

**(CCNL del 18 gennaio 2024, art.30, c.1; CCNL 29 novembre 2007, art. 6. C. 2: criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro)**

Il giorno 30 ottobre 2024, presso l'Istituto Comprensivo Udine VI - via XXV aprile 1 - in sede di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica,

tra la DELEGAZIONE di PARTE PUBBLICA, rappresentata:

* dal Dirigente Scolastico Leonardo Primus;
* la R.S.U. di ISTITUTO;
* i RAPPRESENTANTI PROVINCIALI delle OO.SS. firmatarie del CCNL: SNALS/ CONFSAL; CISL/SCUOLA.FLC/CGIL; GILDA UNAMS,

si stipula il seguente contratto integrativo di istituto.

Art. 1. CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA, VALIDITA’, DURATA

Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e A.T.A., sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato, in servizio presso l’istituzione scolastica. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione e conservano validità triennale per gli anni scolastici 2024 – 25, 2025 – 26, 2026 – 27. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e integrazioni per disposizioni legislative o contrattuali o su richiesta delle parti.

Art. 2. SOGGETTI TUTELATI

I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell’Istituto prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a cui sono equiparati gli alunni quando presenti a scuola in orario curricolare o extracurricolare per iniziative deliberate dagli organi collegiali. Allo stesso modo sono tutelati i soggetti che si trovino all’interno dell’Istituto come genitori, esperti esterni, utenti, tirocinanti, rappresentanti delle OO. SS.

Art. 3 – OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN MATERIA DI SICUREZZA

* 1. IL Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del DM 292/1996, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:
		1. Adozione di misure protettive in materie di locali, strumenti, materiali, apparecchiature videoterminali: predisposizione di piani organizzativi con entrate/uscite scaglionate, indicazioni su percorsi, settori per le ricreazioni, distanziamento dei banchi;
		2. Valutazione dei rischi esistenti in collaborazione con il RSPP e aggiornamento del DVR;
		3. Elaborazione di un apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma per i successivi miglioramenti;
		4. Designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
		5. Informazione e formazione sui documenti della scuola e sulla sicurezza sul posto di lavoro.

Art. 4 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

1. Il Dirigente scolastico individua il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione avvalendosi eventualmente di Esperti esterni.
2. In ogni plesso vengono designati, dopo aver consultato il RLS, i preposti, gli addetti al servizio di prevenzione e protezione tra i dipendenti in servizio.
3. I lavoratori designati, docenti e ATA, dovranno possedere le competenze necessarie e avere mezzi e tempi per lo svolgimento dell’incarico.
4. Se il personale adeguatamente formato non è in numero sufficiente, il dirigente scolastico individua il numero adeguato di personale da formare, sulla base della disponibilità.

Art. 5 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

 Il documento di valutazione dei rischi è redatto dal Dirigente scolastico insieme al RSPP. Il documento viene rivisto ed eventualmente aggiornato ogni anno.

Art. 6 - RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI

Il Dirigente Scolastico, direttamente o tramite il RSPP, indice almeno una volta all’anno una riunione ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 81/2008 cui partecipano:

il Dirigente Scolastico;

il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i referenti di plesso.

Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all’esame dei partecipanti i documenti relativi alla sicurezza (DVR e Piano di Emergenza) e i programmi di formazione sulla sicurezza e la salute per i lavoratori. La riunione non ha poteri decisionali, ma ha carattere consultivo.

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti pe la sua consultazione.

Art. 7 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

1. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’Istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Il RLS agisce nell’abito delle prerogative previste dall’art. 73 del CCNL del 29 novembre 2007.
3. Ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente al Dirigente le visite che intende effettuare; le visite possono svolgersi con il RSPP.
4. La consultazione da parte del Dirigente prevista dal D. Lgs. 81/08 si deve svolgere in modo tempestivo. Il RLS può formulare proposte che devono essere verbalizzate. Il RLS è consultato: per designare i dipendenti del servizio di prevenzione e protezione; sul piano della valutazione dei rischi e sulla sua verifica; sull’organizzazione della formazione e degli aggiornamenti.
5. IL RLS ha diritto a ricevere tutte le informazioni e i documenti relativi alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, all’organizzazione del lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali.
6. Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall’art. 19 c. 1 del D. Lgs. 81/08.
7. Nei confronti del RLS si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Art. 8 RAPPORTO CON L’ENTE PROPRIETARIO

1. L’Istituto si rivolgerà all’Ente Locale con richiesta formale per interventi legati alla sicurezza.
2. In caso di emergenza e pericolo grave il Dirigente scolastico adotta i provvedimenti necessari e informa tempestivamente l’Ente Locale che diventa responsabile ai fini della sicurezza.

Art. 9 ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

1. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti.
2. Il Dirigente è tenuto ad organizzare e favorire la frequenza alla formazione per la sicurezza di tutto il personale.
3. Il personale è tenuto a partecipare alla formazione obbligatoria.

I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dall’Accordo Stato/Regioni.

Art. 10 ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA

In coerenza con quanto realizzato negli anni scolastici precedenti saranno attivate le seguenti iniziative:

* 1. Emanazione con le opportune modifiche dei Piani di sicurezza e Piani di evacuazione;
	2. Trasmissione dei nuovi Piani al personale dell’Istituto;
	3. Effettuazione di almeno due prove di evacuazione;
	4. Nomina dell’RSPP;
	5. Incontri periodici con i referenti di sede della sicurezza;
	6. Trasmissione al RLS di tutta la documentazione redatta sulla sicurezza compresi i verbali delle riunioni.

|  |
| --- |
| *Il Dirigente Scolastico* |
| PROF. LEONARDO PRIMUS  |  |
| *La RSU* |
| PROF.SSA NICOLETTA BORTUZZO  |  |
| INS. MANUELA LEPERA |  |
| SIG.RA SILVA TERRENZANI  |  |
| INS. GIUSEPPE RICCOBENE  |  |
| PROF. UGO MANCINI  |  |
| *Le O.O.S.S.* |
| FLC - CGIL |  |
| CISL SCUOLA  |  |
| SNALS CONFSAL |  |
| GILDA UNAMS  |  |
|  ANIEF |  |